



CITTÀ DI MELENDUGNO

- PROVINCIA DI LECCE -

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA n. 98 del 18.07.07

PROT. N.2013 /06 REG. DI SETTORE

OGGETTO:
**Limitazione temporanea del transito nelle vie e piazze interessate
alla benedizione della Madonnina in San Foca**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO la comunicazione fatta pervenire in data 18.04.06 e registrata al n. 2013 del protocollo di settore, da parte del Sig. Walter Pisanò, presidente pro-tempore del Comitato Feste Patronali;

ACCERTATO che in data 30 aprile 2006 in San Foca di Melendugno e più precisamente in Piazza Fiume è prevista la cerimonia civile e religiosa relativa alla benedizione della statua lignea raffigurante la “Madonnina del Mare”;

— che successivamente alla benedizione, vi sarà l’accompagnamento della statua presso la Chiesa Parrocchiale di San Foca;

– **rilevato** che la suddetta manifestazione si svolgerà durante una giornata festiva e pertanto la momentanea interruzione al traffico delle piazze e vie interessate può incidere complessivamente in modo negativo sul transito veicolare;

– **ritenuto** di dover prescrivere per il giorno 30 aprile durante le ore interessate dalla manifestazione, il divieto di transito nelle piazze e nelle vie interessate impedendone l’accesso dalle vie limitrofe nel corso della stessa, mediante posizionamento di segnaletica e transenne, personale ausiliario di protezione civile ecc.;

– **ritenuto** infine di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nella vie e piazze e lungo tutto il percorso per consentire l’accesso e la sosta, quando necessaria, da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell’ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell’articolo 7, 4° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

– **visti** l’art. 5, 3° c., l’articolo 6, 4° c. lett. b), l’art. 7, 3° c., l’art. 37, 3° c. e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

– **visto** l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

– **visto** l’articolo 8, 3° c. della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente *nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

– **attesa** la propria competenza all’adozione del presente atto in base: all’articolo 107 del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 13 del 27.03.2006 avente per oggetto:

TRAFFICO VEICOLARE IN TORRE DELL'ORSO E SAN FOCA . Istituzione ISOLA PEDONALE (Rimozione coatta - Disposizioni - Limitazioni e Divieti)

Ordina

– di istituire la chiusura al transito veicolare ed il divieto di sosta nella giornata del 30 aprile 2006 nelle seguenti vie e piazze: Piazza Fiume - via Tevere - Via Duca Degli Abruzzi - Piazzetta dei Pescatori - L.M. Matteotti (solo presso “largo chiesa”;

DISPONE

– al Corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverte

– Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm..

Si comunichi:

– mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;

– agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.

Avverte altresì

– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada)

Dal Comando di Polizia Municipale, il 22.04.2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Comandante Ten. Antonio Mahi -

